



**Comune di
Nogarole Vicentino**



ALCUNE SEMPLICI REGOLE PER LA **TUTELA DEL TERRITORIO** E LA SICUREZZA DEI CITTADINI

Prendersi cura del territorio, mantenendolo pulito e in ordine è un nostro dovere, una nostra responsabilità. Tocca a noi agire per primi, combattendo il dissesto idrogeologico attraverso la lotta all'incuria e all'incolto.

Per evitare possibili rischi, al fine di garantire la sicurezza di tutti e di salvaguardare il territorio in cui viviamo, con la presente si comunica che è intenzione dell'Amministrazione comunale procedere con una **AZIONE DI VERIFICA** per risolvere le **NUMEROSE SITUAZIONI PROBLEMATICHE** esistenti nei pressi di strade e aree pubbliche (ma non solo), che costituiscono un potenziale pericolo per la circolazione e per la pubblica incolumità.

Con questo breve *vademecum*, pertanto, si vogliono dare alla cittadinanza alcune indicazioni sui **PRINCIPALI DOVERI IMPOSTI DALLA LEGGE**.

A partire dal nuovo anno 2015, sarà compito dell'Amministrazione verificare il rispetto di tali obblighi e, se sarà necessario, prendere gli opportuni **PROVVEDIMENTI**, applicando le **SANZIONI** previste e, se del caso, procedendo all'esecuzione del lavoro con contestuale addebito dei costi al proprietario del fondo interessato.

Le regole qui richiamate riguardano:

- ◆ *piante, siepi o rami che si protendono oltre il confine stradale*
- ◆ *fabbricati, muri e ripe lungo le strade*
- ◆ *smaltimento ramaglie e residui vegetali*
- ◆ *manutenzione dei fossati e degli scoli d'acqua*

Per dare maggiore visibilità a queste regole, è stata creata una apposita sezione **"AMBIENTE"** sul sito del Comune, contenente il testo integrale di tutte le ordinanze richiamate in questo opuscolo.

Ogni nuova ordinanza di natura ambientale verrà resa disponibile in questo portale.

www.comune.nogarolevicentino.vi.it



Piante, siepi o rami che si protendono sulla strada

Sono numerosi i casi di **piante radicate nei pressi del ciglio stradale** (bosco, giardino, piantagione) la cui chioma o alcuni rami si protendono in maniera preoccupante sulla sede viaria, che per questo motivo mettono in pericolo la sicurezza della circolazione e la fruibilità della strada, specie in caso di nevicate abbondanti, o che possono causare una minor efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche per il fogliame che cade nelle cunette o nei canali di scolo laterali.

I proprietari di fondi confinanti con la strada hanno l'obbligo di:

- **potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi**, in modo da evitare restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità e di transito a strade, marciapiedi o passaggi pedonali;
- **tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi che si protendono oltre il confine stradale**, che nascondono la segnaletica o ne compromettono comunque la leggibilità;
- **rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio caduti sulla sede stradale** per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa.

Chiunque viola le presenti disposizioni è soggetto a **sanzione amministrativa pecuniaria da € 168 a € 674**. Alla violazione consegue inoltre la **sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive**.

In caso di più comproprietari, ciascuno è passibile della stessa sanzione prevista per la violazione a cui ha concorso.

Ordinanza del Sindaco n. 24/2009 - Art. 29 del D. Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada)

Fabbricati, muri e ripe lungo le strade

Per regola generale, i fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze. Chiunque non osservi la presente disposizione è soggetto alla **sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 419 a € 1.682**.

Nei casi contingibili e urgenti il Sindaco, quale ufficiale di Governo, può intervenire con ordinanza al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Se il proprietario, nonostante la diffida, non abbia provveduto a compiere le opere necessarie, l'autorità competente provvede d'ufficio alla demolizione o al consolidamento, addebitando le spese al proprietario.

Si ricorda inoltre che la costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade, qualora servano unicamente a difendere ed a sostenere i fondi adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi stessi; se hanno invece per scopo la stabilità o la conservazione delle strade od autostrade, la costruzione o riparazione è a carico dell'ente proprietario della strada.

I proprietari devono inoltre mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possano causare i predetti eventi.

Chi viola le presenti disposizioni è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da € 168 a € 674, che comporta la sanzione amministrativa accessoria del ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi.

Artt. 30-31 del D. Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada)

Smaltimento ramaglie e residui vegetali

L'ordinanza sindacale n. 30/2014 disciplina la possibilità di bruciare all'aperto "*paglia, sfalci, potature e altro materiale vegetale provenienti dalla manutenzione di orti e giardini privati e dalle attività di imprese agricole*" purché:

- la combustione controllata avvenga sul luogo di produzione dei residui vegetali;
- sia assicurata costante vigilanza fino alla completa combustione dei focolari e delle braci;
- si brucino al massimo tre metri steri per ettaro al giorno;
- si predispongano cumuli di dimensione e altezza limitate, avendo cura di isolare la zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali;
- avvenga ad almeno 20 metri da edifici di terzi, e in giornate con assenza di forte vento; (...)

Per distanze inferiore a 100 metri dal bosco è necessaria apposita autorizzazione.

Si ricorda inoltre che la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni.

Per ogni ulteriore dettaglio consultare l'apposita sezione "AMBIENTE" sul sito del Comune o rivolgersi agli uffici.

Inoltre, per venire incontro a numerose richieste da parte dei cittadini e per evitare situazioni di "discarica abusiva", il Comune ha da poco stipulato un accordo con la società *Agno Chiampo Ambiente* per posizionare un container per ramaglie e residui vegetali: a partire dal 2015, per tre sabati mattina all'anno da maggio a settembre sarà possibile conferire ramaglie e residui vegetali presso l'Ecocentro.

Verrà data comunicazione dei giorni precisi verso la fine della primavera.

Ordinanza del Sindaco n. 30/2014 - Art. 256 bis del D. Lgs. n. 152/2006

Manutenzione di fossi e canali di scolo

In occasione delle precipitazioni piovose intense e prolungate degli ultimi anni si sono verificati numerosi eventi franosi che hanno interessato il territorio comunale di Nogarole.

In molti casi l'innescò dei movimenti franosi è da attribuirsi alla mancata manutenzione degli scoli secondari privati e demaniali, con conseguente **deflusso incontrollato delle acque sui versanti già di per sé predisposti al franamento**, per la loro natura geologica e morfologica.

Al fine di garantire la sicurezza idraulica e idrogeologica, occorre dunque **ripristinare e mantenere in efficienza gli alvei dei fossati, canali, tubazioni e scoline laterali alle strade comunali su tutto il territorio comunale**.

La legge prevede infatti l per i proprietari e gli utilizzatori dei terreni attraversati o confinanti, da servitù di scolo di fossi, canali privati, attraversamenti stradali o bocchette di scolo laterali alle strade (ognuno per il proprio tratto di competenza), **l'obbligo di tenere sgombri gli stessi in maniera tale che anche nel caso di forti precipitazioni di qualsiasi tipo, il deflusso delle acque avvenga in modo regolare senza danni per i fondi o le strade adiacenti**.

In ottemperanza all'articolo 140 del R.D. 8 maggio 1904 n. 368, i soggetti sopra indicati sono in particolare tenuti a:

- **estirpare e tagliare le erbe sulle sponde e sul ciglio di fossi e canali nel lato del fondo privato almeno una volta all'anno (in un periodo distribuito tra aprile e ottobre);**
- **tenere pulite le luci dei ponti ed i tombinamenti per la lunghezza delle proprietà almeno una volta l'anno;**
- **aprire i nuovi fossi che fossero necessari per il regolare deflusso delle acque del proprio fondo o dei fondi superiori e allargare, risezionandoli, quelli esistenti e con invasi palesemente insufficienti;**
- **mantenere espurgate le chiaviche e le paratoie;**
- **rimuovere prontamente alberi, tronchi e rami di proprietà che per qualsiasi causa cadano nel fosso/canale;**
- **tagliare i rami delle piante e delle siepi poste nei propri fondi e limitrofe a fossi e canali;**
- **mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più fondi.**

Si ricorda comunque che tutti gli scoli, fossi e manufatti privati che s'immettono nei corsi d'acqua demaniali dovranno essere segnalati per iscritto al Dipartimento Regionale per un eventuale rilascio di concessione.

Il presente tema sarà presto oggetto di una apposita Ordinanza del Sindaco, attraverso cui si potranno avere tutti i dettagli del caso.